

DETERMINAZIONE DSAI/23/2020/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI STANDARD
DI COMUNICAZIONE TRA I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 10 novembre 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 294/06 recante disposizioni "in tema di *standard* di comunicazione" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 294/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2020, 333/2020/E/gas, recante “Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l.” (di seguito: deliberazione 333/2020/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia dell’Autorità 17 luglio 2019, 6/2019 recante “Modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed alle strutture *xml* da utilizzare per gli scambi informativi in tema di *standard* di comunicazione per il settore del gas naturale” (di seguito: determinazione 6/2019 – DMRT);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di perseguire la razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale per favorire un mercato sempre più competitivo ed una maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali, l’Autorità con deliberazione 294/06 ha definito degli *standard* nazionali di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale;
- in particolare, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A alla citata deliberazione, i distributori di gas naturale, i venditori di gas naturale e gli utenti del servizio di distribuzione – anche al fine di garantire omogeneità nelle modalità operative di gestione delle richieste – hanno l’obbligo di utilizzare i predetti *standard* nello scambio di informazioni finalizzate all’effettuazione:
 - i) delle prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni 168/04 e ARG/gas 120/08 e richieste dai clienti finali;
 - ii) della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 138/04;
- l’elenco aggiornato di tali prestazioni è riportato all’art. 2 dell’Allegato A alla determinazione 6/2019 – DMRT, recante “Istruzioni operative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di *standard* di comunicazione per il settore del gas naturale”;
- le informazioni afferenti alle suddette prestazioni “*devono essere trasmesse attraverso uno strumento di comunicazione evoluto*” che il distributore ha l’obbligo di rendere disponibile in modo imparziale e non discriminatorio all’utente del servizio di distribuzione, il quale è tenuto, a sua volta, ad avvalersene

anche per la fissazione dell'appuntamento con il cliente finale ai fini dell'effettuazione della prestazione richiesta (art. 4, comma 1, dell'Allegato A alla citata deliberazione 294/06);

- ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 lo strumento di comunicazione evoluto “è una soluzione del tipo «Application-to-Application» o una applicazione internet per lo scambio di informazioni”;
 - l'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto conforme alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere da a) ad e) dell'Allegato A citato ovvero che consenta almeno:
 - a) lo scambio di informazioni tramite il vettore XML (*Extensible Markup Language*);
 - b) l'inserimento e l'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;
 - c) la verifica di ammissibilità in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo per le richieste massive;
 - d) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il *tracking* per i diversi stati della richiesta, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
 - e) il *booking on line* dell'appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale per l'esecuzione della prestazione richiesta;
- è entrato in vigore il 1° aprile 2010 per le imprese di distribuzione aventi meno di 100.000 clienti finali in bassa pressione al 31 dicembre 2008 (art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla citata deliberazione 294/06);
- entro 90 giorni solari dalla messa a disposizione del predetto sistema, il distributore è tenuto ad implementare e rendere disponibile anche la funzionalità di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera f), cioè il ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla citata deliberazione 294/06).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 333/2020/E/gas si è concluso il procedimento di trattazione del reclamo presentato dal fornitore 4G Energia S.r.l. nei confronti dell'impresa di distribuzione del gas naturale Metagas S.r.l. (di seguito: Metagas o società) mediante:
 1. l'accoglimento del reclamo con riferimento, tra l'altro, alla mancata messa a disposizione da parte di quest'ultima dello strumento di comunicazione evoluto di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 (punto 1 del deliberato);
 2. la prescrizione a Metagas di mettere detto strumento a disposizione del reclamante in modo imparziale e non discriminatorio entro 20 giorni dalla notifica della medesima deliberazione (punto 2 del deliberato);

- Metagas non ha fornito prova di avere provveduto in merito alla prescrizione di cui al precedente alinea e ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com “*la mancata ottemperanza del gestore alla decisione entro il termine stabilito costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- inoltre, poiché la condotta ascritta a Metagas impatta non solo sul reclamante, bensì su tutti gli utenti del servizio di distribuzione svolto dalla medesima Metagas, rivestendo dunque carattere sistemico, la documentazione acquisita nell'ambito del predetto procedimento (di trattazione del reclamo) è stata trasmessa alla Direzione Sanzioni e Impegni per i seguiti di competenza;
- dall'analisi di tale documentazione Metagas risulta inadempiente al generale obbligo di messa a disposizione di uno strumento di comunicazione evoluto per la trasmissione delle informazioni agli utenti del servizio di distribuzione, in vigore fin dal 1° aprile 2010 per le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali in bassa pressione al 31 dicembre 2008, con conseguente violazione degli articoli 4, commi 1 e 2, e 5 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06;
- alla luce di quanto sopra, Metagas non risulta avere rispettato il punto 2 della deliberazione 333/2020/E/com e gli articoli 4, commi 1 e 2, e 5 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Metagas.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Metagas S.r.l. per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di *standard* di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale, nonché del punto 2 della deliberazione 333/2020/E/gas, nei termini di cui in motivazione e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'art. 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

4. di comunicare che, ai sensi dell'art. 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Metagas S.r.l. (partita iva 02866300656) mediante PEC all'indirizzo metagas@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 10 novembre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro